Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Venerdì, 3 febbraio 1933 - ANNO XI** **Numero 28**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 3 FEBBRAIO 1933-XI:

Ministero della guerra: Concorso per esami e per titoli a posti diversi nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

Ministero della marina:

Concorso a 15 posti di sottotenente nel corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo.

Concorso a 12 posti di sottotenente nel corpo di commissariato militare marittimo.

Concorso a 2 posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Ministero dell'educazione nazionale: Concorsi a cattedre nei Regi istituti nautici

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Concorso a 5 posti di segretario contabile (gruppo B) nel ruolo del personale di segreteria delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Concorsi a posti di vice direttore di terza classe nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Concorsi a posti di sperimentatore nel ruolo del personale tecnico superiore delle Regie stazioni sperimentali agrarie.

Ministero dell'interno:

Concorso a 2 posti di assistente chimico nel laboratorio di chimica della sanità pubblica.

Concorso ad un posto di assistente veterinario nel laboratorio di micrografia e batteriologia della sanità pubblica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1901.

Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo annuo di L. 209.090 dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 412, sarà corrisposto, nella misura ridotta di L. 176.000, anche per l'esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932, n. 1902.

Concessione, all'Azienda elettrica municipale di Milano, per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge n. 234 dell'8 gennaio 1931;

Visto il R. decreto-legge n. 908 del 18 giugno 1931, convertito in legge n. 1637 del 21 dicembre 1931;

Vista la domanda con la quale l'Azienda elettrica municipale di Milano chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate;

Visto l'atto di sottomissione col quale l'Azienda suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda all'Azienda elettrica municipale di Milano la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni telefoniche a onde guidate da installarsi una nella Centrale idroelettrica di Grossotto in provincia di Sondrio e l'altra nella stazione ricevitrice di Milano Nord a Precotto (Crescenzago) in provincia di Milano. La lunghezza della linea elettrica sulla quale vengono convogliate le comunicazioni è di km. 148 (centoquarantotto).

Art. 2.

La concessione incomincerà a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa durerà fino alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è accordata e s'intenderà prorogata di anno in anno mediante pagamento sempre anticipato del canone annuo con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica, salvo disdetta da darsi almeno un mese prima della scadenza. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai nove anni.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza, da parte dell'Azienda, di tutte le disposizioni

legislative e regolamentari di qualsiasi genere esistenti e che potranno essere, in seguito, emanate in materia di comunicazioni telefoniche a onde guidate.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio da svolgersi in linguaggio chiaro tra la Centrale idroelettrica di Grossotto e la stazione di Milano Nord, restando assolutamente vietata qualsiasi altra comunicazione di diversa natura o per conto di terzi.

Art. 5.

Le lunghezze di onde assegnate a ciascuna stazione sono di 1900-3000 metri. Tali onde dovranno essere variate a richiesta del Ministero delle comunicazioni nel caso arrecassero dei disturbi; ma non potranno essere inferiori a metri 1100 nè superiori a metri 3000.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt sull'antenna o sull'equivalente dispositivo per accoppiamento alle linee ad alta tensione.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche; i circuiti interni saranno isolati rispetto al circuito antenna-terra e tale isolamento sarà misurato con una tensione non inferiore a 5000 volt. La tensione di collaudo del condensatore di accoppiamento alla linea sarà almeno doppia di quella massima esistente sulla linea stessa (cioè della tensione efficace moltiplicata per 1.41). Per ulteriore protezione dell'impianto sul circuito di antenna saranno applicati opportuni fusibili e scaricatori.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata all'Azienda elettrica municipale di Milano la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa senza espressa autorizzazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

L'Azienda concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese dell'Azienda concessionaria, la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gli impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dall'Azienda concessionaria al Ministero delle comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo e qualora l'Azienda concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto.

Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggior garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni. Quando ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, il Ministero delle comunicazioni potrà disporre la soppressione e la requisizione degli impianti con le modalità che saranno all'uopo stabilite.

Art. 14.

L'Azienda concessionaria dovrà provvedere sotto la propria responsabilità a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, e a non farne alcun uso.

Art. 15.

L'Azienda concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni con o senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

La concessionaria dovrà sotto la propria responsabilità affidare l'esercizio a personale tecnicamente idoneo ed è in facoltà del Ministero delle comunicazioni di imporre il licenziamento del personale di esercizio che non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Il Ministero delle comunicazioni è anche in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

L'Azienda concessionaria si obbliga a pagare il canone in ragione di lire annue novemilacento.

A garanzia del pagamento del canone l'Azienda concessionaria dovrà pure versare all'atto della concessione a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 9100 al conto corrente postale n. 1/434 intestato all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il primo canone dovrà essere versato all'atto della concessione nella misura corrispondente al periodo di tempo che va dalla data di decorrenza della concessione stessa alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui viene emanato il decreto.

Per gli anni successivi il canone annuo dovrà essere pagato prima che incominci il nuovo esercizio finanziario effettuando il versamento in qualunque ufficio postale del Regno sullo stesso conto corrente postale 1/434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1903.

Approvazione della proroga al 1° giugno 1933 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note a Parigi il 21 novembre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di approvare la proroga al 1° giugno 1933 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato a Parigi, tra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 ed approvato con legge 7 giugno 1928, n. 1279;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la proroga al 1° giugno 1933 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 21 novembre 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 1° dicembre 1932, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 19. — MANCINI.

REGIA AMBASCIATA D'ITALIA

N. 6457.

Paris, le 21 novembre 1932-XI.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1933 le « modus vivendi » d'établissement provisoire italo-français conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

PIGNATTI.

A Son Excellence
Monsieur EDOUARD HERRIOT
Président du Conseil
Ministre des Affaires Etrangères
PARIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Sous Direction
des Affaires Administratives
et des Unions Internationales

Paris, le 21 novembre 1932.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français s'engage à proroger jusqu'au premier juin 1933 le « modus vivendi » d'établissement provisoire franco-italien conclu par échange de lettres en date du 3 décembre 1927.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

HERRIOT.

Son Excellence
Monsieur le Comte PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA
Ambassadeur d'Italie à
PARIS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1904.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Apriano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Volosca Abbazia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1470, con il quale i comuni di Apriano e Volosca Abbazia venivano riuniti in un solo comune denominato « Abbazia »;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Abbazia funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Fiume;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Apriano è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Volosca Abbazia è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Abbazia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1905.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rocchetta Cengio ed estensione della circoscrizione esistente nell'ex comune di Cengio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1364, col quale i comuni di Rocchetta Cengio e Cengio venivano riuniti in un solo comune denominato Cengio;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Cengio funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rocchetta Cengio è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Cengio è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Cengio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1932, n. 1906.

Attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, col quale vennero istituiti i Commissariati generali civili in Trieste e Trento;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1920, n. 1788, col quale venne istituito il Commissariato civile in Zara;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, col quale furono soppressi i Commissariati suddetti e le relative gestioni di stralcio vennero affidate alle prefetture di Trieste, Trento e Zara;

Ritenuto che ai termini dell'art. 3, ultimo comma, del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, il controllo della gestione relativa ai Commissariati di Trieste e Trento veniva demandato a due uffici staccati della Corte dei conti secondo norme e modalità da determinarsi con decreto Reale;

Ritenuto che per l'art. 6, comma secondo, del R. decreto 17 dicembre 1920, n. 1788, le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1233, avrebbero potuto essere adottate per il Commissariato di Zara;

Ritenuto che, non essendosi costituiti gli uffici staccati della Corte dei conti, le gestioni dei Commissariati suddetti non vennero sottoposte a riscontro, e che ora si rende indispensabile di far eseguire il riscontro stesso direttamente dalla Corte dei conti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione delle gestioni suddette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'esame delle contabilità relative alle gestioni dei Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara, istituiti con i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 17 dicembre 1920, n. 1788, e soppressi col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353, ed alle successive gestioni di stralcio affidate con quest'ultimo Regio decreto alle prefetture di Trieste, Trento e Zara, comprese le contabilità delle spese eseguite da funzionari delegati, è compiuto direttamente dalla Corte dei conti.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1907.
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Suna e Cavandona col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328.

N. 1907. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a tutti gli effetti, ed a decorrere dal 1° gennaio 1928, i contributi di lire 536,12 e L. 649,48, già consolidati a carico dei comuni di Suna e Cavandona col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 328.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1908.
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Suna e Cavandona col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869.

N. 1908. R. decreto 13 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a tutti gli effetti, ed a decorrere dal 1° gennaio 1928, i contributi già consolidati in L. 1600 e L. 400 a carico dei comuni di Suna e Cavandona, di cui al R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 Anno XI

REGIO DECRETO 25 agosto 1932, n. 1909.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Pallanza per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Suna.

N. 1909. R. decreto 25 agosto 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, il contributo dovuto dallo Stato al comune di Pallanza per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Suna in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, viene stabilito in annue L. 36.201,33 dal 1° gennaio 1928 al 30 novembre 1930 ed in annue L. 31.498,12 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1930.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1910.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Badia.

N. 1910. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Badia (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1911.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Leonardo in Passiria.

N. 1911. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Leonardo in Passiria (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1912.
Annullamento dei contributi scolastici già consolidati a carico dei comuni di Chirignago, Favaro Veneto, Mestre e Zelarino a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1912. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, vengono annullati a tutti gli effetti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, i contributi già consolidati a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, a carico dei comuni di Chirignago, Favaro Veneto, Mestre e Zelarino.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1913.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle Scuole medie di Sassuolo.

N. 1913. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica delle Scuole medie di Sassuolo viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1914.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Atri.

N. 1914. R. decreto 15 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Atri viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-5460.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Purizh fu Francesco in Hrovatin, nata a Trieste il 4 maggio 1888 e residente a Trieste, via Giuliani n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Puri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giovanna Purizh in Hrovatin è ridotto in « Puri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(7980)

N. 11419-4119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Rebec fu Giovanni, nato a Scoppo l'11 luglio 1870 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Rebec è ridotto in « Rebelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Slobez in Rebec di Vincenzo, nata il 2 aprile 1874, moglie;
2. Mario di Francesco, nato il 1° aprile 1910, figlio;
3. Giuseppe di Francesco, nato il 16 novembre 1911, figlio;
4. Bruna di Francesco, nata il 13 ottobre 1913, figlia;
5. Rodolfo di Francesco, nato il 9 marzo 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7982)

N. 11419-4551.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Rupil di Giovanni, nato a S. Vincenti (Pola) il 10 febbraio 1882 e residente a Trieste, via Paolo Diacono n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rupilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Rupil è ridotto in « Rupilli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Clocchiatti in Rupil di Antonio, nata il 2 luglio 1885, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 17 ottobre 1912, figlia;
3. Marcello di Giuseppe, nato il 17 gennaio 1915, figlio;
4. Renata di Giuseppe, nata il 27 agosto 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(7983)

N. 11419-4-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Francesca Germek fu Lorenzo ved. Antoncic, nata a Tomadio l'8 ottobre 1858 e residente a Ottuglie, 9, sono restituiti nella forma italiana di « Germani » e « Antoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8064)

N. 11419-5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Antoncic fu Giovanni, nato a Tomadio il 16 dicembre 1851 e residente a Uttoglie, 2, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Caterina Antoncic nata Mahnic fu Tommaso, nata il 21 novembre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8065)

N. 11419-6.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Antoncic fu Michele, nato a Tomadio l'8 aprile 1867 e residente a Gracovo, 3, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonio di Francesco, nato il 4 gennaio 1893, figlio;
2. Giovanni di Francesco, nato il 24 gennaio 1899, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato il 7 dicembre 1903, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8066)

N. 11419-7.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Antoncic fu Giuseppe, nato a Tomadio il 15 settembre 1902 e residente a Uttoglie n. 16, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria fu Giuseppe, nata il 12 giugno 1904, sorella;
2. Bernardo fu Giuseppe, nato il 22 luglio 1908, fratello;
3. Pietro fu Giuseppe, nato il 23 giugno 1910, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8067)

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Antoncic di Francesco, nato a Tomadio il 4 gennaio 1893 e residente a Gracovo, 3, è restituito nella forma italiana di « Antoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Albina Antoncic nata Grabor di Antonio, nata il 1° marzo 1902, moglie;
2. Antonio Stefano di Antonio, nato il 26 dicembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8068)

N. 11419-13.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bole fu Michele, nato a Tomadio il 20 febbraio 1871 e residente a Tomadio, 39, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Ratislava Bole nata Sabec fu Andrea, nata il 17 aprile 1877, moglie;
2. Paola di Francesco, nata il 3 gennaio 1902, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 5 dicembre 1903, figlio;
4. Giustina di Francesco, nata il 25 ottobre 1908, figlia;
5. Stana di Francesco, nata il 20 agosto 1911, figlia;
6. Olga di Francesco, nata il 25 febbraio 1914, figlia;

7. Adolfo Gius. di Francesco, nato l'11 febbraio 1917, figlio;
8. Maria Giov. di Francesco, nata il 16 giugno 1920, figlia;
9. Miroslao di Francesco, nato il 20 aprile 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8070)

N. 11419-14.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Bole fu Matteo, nato a Tomadio il 30 novembre 1867 e residente a Croce, 6, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Bole nata Kocja fu Francesco, nata il 5 maggio 1874, moglie;
2. Francesca di Andrea, nata il 24 novembre 1897, figlia;
3. Stefania di Andrea, nata il 27 novembre 1902, figlia;
4. Vida Giov. di Andrea, nata il 6 aprile 1906, figlia;
5. Lodovico di Andrea, nato il 23 agosto 1914, figlio;
6. Giulio di Andrea, nato il 26 ottobre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8071)

N. 11419-15.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bole fu Andrea, nato a Tomadio il 30 gennaio 1876 e residente a Croce n. 9, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Bole nata Becaj fu Paolo, nata il 17 marzo 1881, moglie;
2. Giuliana di Giuseppe, nata il 15 febbraio 1904, figlia;
3. Giuseppina di Giuseppe, nata il 14 marzo 1907, figlia;
4. Emilia di Giuseppe, nata il 19 marzo 1910, figlia;
5. Maria-Nada di Giuseppe, nata il 26 agosto 1917,
6. Milano di Giuseppe, nato il 17 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8072)

N. 11419-16.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bole fu Francesco, nato a Tomadio il 17 marzo 1882 e residente a Croce, 13, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Bole nata Tavcar fu Stefano, nata il 26 marzo 1880, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 9 marzo 1909, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 6 luglio 1910, figlio;
4. Anna di Giuseppe, nata il 7 luglio 1912, figlia;
5. Maria di Giuseppe, nata il 19 marzo 1914, figlia;
6. Edoardo di Giuseppe, nato il 2 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8073)

N. 11419-17.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bole fu Antonio, nato a Tomadio il 19 agosto 1891 e residente a Dobraule, 24, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Bole nata Orel fu Filippo, nata il 4 gennaio 1895, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 16 aprile 1926, figlio,
3. Albina-Maria di Francesco, nata l'11 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8074)

N. 11419-18.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bole fu Giuseppe, nato a Tomadio il 15 ottobre 1909 e residente a Ottnglie, 19, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Giuseppe, nato il 23 marzo 1911, fratello;
2. Stanislao fu Giuseppe, nato il 4 febbraio 1914, fratello;
3. Miroslao fu Giuseppe, nato il 12 maggio 1917, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8075)

N. 11419-26036.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Erminio Andlovic fu Bartolomeo, nato a Trieste l'8 ottobre 1906 e residente a Trieste, via Cancellieri n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Angeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494:

Decreta:

Il cognome del sig. Erminio Andlovic è ridotto in « Angeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8121)

N. 11419-26034.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Milano Andlovic fu Bartolomeo, nato a Trieste il 4 febbraio 1908 e residente a Trieste, via C. Cancellieri n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Angeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Milano Andlovic è ridotto in « Angeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8122)

N. 11419-26221.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Alberta Furlan fu Michele ved. Konjec, nata a Quisca il 20 maggio 1891 e residente a Trieste, via Commerciale n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Alberta Furlan ved. Konjec è ridotto in « Coni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruna fu Giuseppe, nata il 16 giugno 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8125)

N. 11419-881.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Angela Korosec fu Ines ved. Olivo, nata a Lubiana il 7 maggio 1899 e residente a Trieste, Androna S. Tecla n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Corsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Angela Korosec ved. Olivo è ridotto in « Corsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8126)

N. 11419-20035.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Valeria Andlovic fu Bartolomeo, nata a Trieste il 6 ottobre 1909 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Angeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente; quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Valeria Andlovic è ridotto in « Angeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8123)

N. 11419-23188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Germek di Giovanni ved. Znidersic, nata a Trieste il 21 marzo 1894 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Germelli » e « Sartori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Germek ved. Znidersic sono ridotti in « Germelli » e « Sartori ».

Il cognome « Sartori » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ervino fu Giuseppe, nato il 13 ottobre 1919, figlio;
2. Melita fu Giuseppe, nata il 21 agosto 1921, figlia;
3. Livio fu Giuseppe, nato il 22 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8124)

N. 11419-2132-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 13 aprile 1883 e residente a Trieste, Padriciano n. 42, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Grgic nata Grgic di Mattia, nata il 2 gennaio 1884, moglie;
2. Rosina di Giuseppe, nata l'11 marzo 1910, figlia;
3. Ludmilla di Giuseppe, nata il 31 dicembre 1911, figlia;
4. Antonio di Giuseppe, nato l'11 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8050)

N. 11419-2133-29-V

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Zagar fu Giuseppe, vedova Grgic, nata a Trieste il 2 luglio 1886 e residente a Trieste, Basovizza, 80, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Santa fu Giuseppe, nata il 3 ottobre 1908, figlia;
2. Maria fu Giuseppe, nata il 29 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8051)

N. 11419-2134-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giuseppe di Luca, nato a Trieste il 12 dicembre 1886 e residente a Trieste, Basovizza, 138, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Grgic nata Zagar di Giusto, nata il 14 marzo 1893, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 25 ottobre 1915, figlio;
3. Silvestro di Giuseppe, nato il 7 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8052)

N. 11419-21.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bole fu Matteo, nato a Tomadio il 19 settembre 1887 e residente a Alber, 7, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Bole nata Briscik di Lorenzo, nata il 26 dicembre 1895, moglie;
2. Stanislao di Luigi, nato l'8 marzo 1920, figlio;
3. Albino di Luigi, nato il 18 marzo 1922, figlio;
4. Srecko di Luigi, nato il 23 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8078)

N. 11419-23.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bole fu Antonio, nato a Tomadio il 5 febbraio 1870 e residente a Paniqua, 8, è restituito nella forma italiana di « Bolle ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Bole nata Petelin fu Andrea, nata il 27 marzo 1877, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 4 dicembre 1897, figlio;
3. Francesco di Luigi, nato il 30 marzo 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8079)

N. 11419-35.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fabjan fu Antonio, nato a Tomadio il 18 novembre 1883 e residente a Gradigne, 10, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Fabjan nata Gulj fu Giuseppe, nata il 14 febbraio 1891, moglie;
2. Dusan Francesco di Francesco, nato il 4 gennaio 1912, figlio;
3. Stefania di Francesco, nata l'8 aprile 1914, figlia;
4. Antonio di Francesco, nato il 26 gennaio 1918, figlio;
5. Danica-Gius. di Francesco, nata il 28 novembre 1919, figlia;
6. Dragica di Francesco, nata il 4 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8090)

N. 11419-36.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fabjan fu Antonio, nato a Tomadio il 15 agosto 1880 e residente a Paniqua, 16, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Fabjan nata Skapin di Luigi, nata il 27 aprile 1893, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 maggio 1911, figlio;
3. Francesco di Giuseppe, nato il 27 luglio 1914, figlio;
4. Milano-Rod. di Giuseppe, nato il 22 novembre 1919, figlio;
5. Rodolfo di Giuseppe, nato il 26 maggio 1922, figlio;
6. Zora di Giuseppe, nata il 20 gennaio 1925, figlia;
7. Luigi di Giuseppe, nato il 7 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° ebbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.55
Inghilterra (Sterlina)	66.40
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	378.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.50
Cecoslovacchia (Corona)	58.23
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.663
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.40
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.62
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.325
Id. 3,50 % (1902)	78.30
Id. 3 % lordo	56.925
Consolidato 5 %	86.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. id. Id. 1940	102.025
Id. id Id. 1941	102.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.80

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 11 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per n. 11 posti di capitecnici aggiunti con lo stipendio e il supplemento di attività inerenti al grado 11° del gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti categorie di personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche della Regia marina:

Carpentieri	N. 7
Congegnatori comuni	» 3
Fabbri	» 1
Totale	N. 11

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale del personale civili e degli affari generali, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati a inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;
b) il loro preciso recapito;
c) i documenti annessi alle domande.
d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 31 anni di età;

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 36 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato legalizzato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° estratto matricolare del servizio militare, oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare):

6° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data di iscrizione al Partito ed il numero della tessera;

7° diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto industriale (professionale di 3° grado), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale, agrimensura) o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato: essi dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra, i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti: indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;
membri: un tenente colonnello o maggiore del Genio navale; un capotecnico principale per ciascuna specialità; un professore di fisica; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, membro e segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche, pratiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato. Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti. La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il coefficiente assegnato alla materia corrispondente e sommando quindi i prodotti così ottenuti. Per la matematica e per il disegno il prodotto suddetto viene effettuato moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1204, 21 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843 e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale relativo al grado 11° del gruppo B.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi il periodo di prova.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lordo, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1933 Anno XI.

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	Materie degli esami	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	1	scritto (1)
2	Matematica	2	scritto (1) orale
3	Disegno	2	grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	orale
5	Nozioni speciali	2	orale
6	Esame pratico	3	pratico

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE.

MATERIA N. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2. — *Matematica.*

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionali positivi. Calcolo dei radicali, Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4. Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche, Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole ed applicazione.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N. B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici, dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misura degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 3. — *Disegno.*

a) Prova grafica:

Eseguire, copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4. — *Fisica ed elementi di chimica.*

Fisica, elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi libera e sopra un piano inclinato. Pendolo.

5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza. Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali notevoli.

MATERIA N. 5. — *Nozioni speciali.*

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e pei servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ed elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberature e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti. Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatori, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Fabbri:

Nozioni di siderurgia. Cenni sulla produzione del ferro e sue leghe, loro proprietà.

Impiego del ferro e derivati nelle costruzioni navali.

Fucinatura, laminazione e trafilatura dei metalli, ricalcatura, foratura, piegatura, saldatura e bollitura. Cenni sulla saldatura autogena, ossiacetilenica, elettrica, ecc.

Macchine per fucinare e stampare. Magli a leva, a frizione, a molla, meccanici, a vapore, pneumatici ed elettrici. Presse idrauliche.

Forni a riverbero per riscaldo e bollitura. Fucine comuni.

Attrezzi da lavoro: incudini, preselle, stampi, mazze, ecc.

Fabbricazione della latta.

Fabbricazione delle catene. Macchine di prova.

Acciai. Diverse qualità di acciai, loro lavorazione, trattamento termico degli acciai da utensili, cementazione, ricottura, tempera.

Colori di tempera, pirometri; forni da tempera, metodi di raffreddamento.

Rinvenimento, colori di rinvenimento.

Fabbricazione delle corazze di protezione delle navi.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate.

Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni dei materiali.

MATERIA N. 6. — *Esame pratico.*
(comune a tutte le categorie).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

Il Ministro: SIRIANNI.

(297)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.